



ORIGINALE

Comune di Piancogno

Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 49 – CAP 25052 – C.F. 00948230172 – P.I. 00590410981

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 40 del 22/12/2023

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -I.M.U.-ANNO 2024**

L'anno duemilaventitre, addì ventidue del mese di Dicembre si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Sangalli Francesco il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 09:00, nella sala delle adunanze presso questa sede Municipale; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto la seduta ha avuto inizio alle ore 09:00;

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	SANGALLI FRANCESCO	si	no
2	ZEZIOLA ORIETTA	si	no
3	PEDRETTI GIACOMINO	si	no
4	FOSTINELLI DOMENICO	si	no
5	MOSCARDI ILENIA	si	no
6	PEDERSOLI MIRKO	no	si
7	COBELLI ELIA	no	si
8	BONINO OTTAVIO	si	no
9	REGHENZANI MARCO	si	no
10	PERNICI DIEGO	no	si
11	TROTTI ALBERTO	no	si
12	AGRETTI MASSIMILIANO	si	no
13	GUARNERI GIANANTONIO	no	si

Totale presenti 8 Totale assenti 5

Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Marino Bernardi;

Il Sindaco - Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Il SINDACO – PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n° 4 dell’O.d.g:
“DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.- ANNO 2024 “e relaziona ai Signori Consiglieri così come sinteticamente di seguito si riporta:

“Gentili Consiglieri, oggi vi presentiamo la proposta di delibera per la determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2024.

Tale deliberazione costituisce parte integrante della manovra di bilancio per il medesimo anno.

Tale proposta è stata predisposta con l’intento di mantenere inalterata, la pressione fiscale.

Come ben sapete, l’IMU rappresenta una delle principali fonti di entrate per il nostro Comune e svolge un ruolo cruciale nel sostegno dei servizi pubblici essenziali.

La nostra responsabilità, in qualità di amministratori locali, è quella di stabilire un sistema di tassazione che sia equo e sostenibile, bilanciando le esigenze della nostra comunità con le necessità finanziarie dell’ente.

Premesso questo, il contesto normativo ci impone di operare nel rispetto delle direttive nazionali, come delineato dall’articolo 52 del Decreto Legislativo. n. 446/1997 e dall’articolo 1, commi 738-783, della legge n. 160/2019.

È in questo quadro che proponiamo tale determinazione.

Per l’anno 2024, proponiamo di mantenere le aliquote IMU approvate nell’anno 2023.

Nello specifico vengono mantenute queste aliquote:

- 1. Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, insieme alle relative pertinenze, un’aliquota del 0,60%;*
- 2. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, un’aliquota del 0,10%;*
- 3. Per i fabbricati costruiti e destinati dalla ditta costruttrice alla vendita, manteniamo l’esenzione, come da normativa vigente dal 01.01.2022;*
- 4. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, un’aliquota del 1,06%;*
- 5. Per tutti gli altri immobili, comprese le aree fabbricabili, un’aliquota del 1,06%;*

Sottolineo che per il nostro Comune, considerato montano, i terreni agricoli saranno esentati dall’IMU.

Queste misure sono pensate per garantire un equilibrio tra la necessità di finanziare adeguatamente i servizi pubblici e la volontà di non gravare eccessivamente sui cittadini.

Inoltre, voglio ricordare che vi sono anche detrazioni applicate per specifiche categorie di contribuenti, come previsto dalla normativa nazionale e dal nostro regolamento comunale.”

IL SINDACO- PRESIDENTE apre il dibattito:

intervengono i Consiglieri

- O. BONINO: dà illustrazione e si sofferma sugli aspetti tecnici del tributo (previsione di gettito, articolazioni delle tariffe, proiezione triennale dell’andamento del tributo).
- M. REGHENZANI: chiede se è stata attuata la ipotizzata revisione degli estimi catastali per gli immobili nel Comune.
- O. BONINO: risponde che la revisione degli estimi catastali non è di competenza del Comune, ma che in ogni caso non è stata realizzata.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco – Presidente, così come sopra sinteticamente riportata;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali così come sopra sinteticamente riportati;

PREMESSO che l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

PREMESSO altresì, che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

VISTO che con propria precedente delibera n° 4 del 28.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate per l'anno 2023 le seguenti aliquote IMU:

- a) aliquota per 0,60% per abitazione principale e relative pertinenze per le categorie A1-A8-A9;
- b) aliquota per 1,06% per gli immobili di categoria catastale D;
- c) aliquota ordinaria per 1,06% per tutti gli altri immobili, comprese le aree fabbricabili;
- d) aliquota per 0,10 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

RICHIAMATA la Legge 30/12/2020, n. 178, Art. 1 comma 48, la quale dispone che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da **soggetti non residenti nel territorio dello Stato** che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi;

DATO ATTO che ai sensi del nuovo Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU non si applica l'imposta sull'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in **istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi delle nuove disposizioni legislative, è stata confermata la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. A decorrere dal 01.01.2020 il beneficio di cui alla presente disposizione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole

fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

RICHIAMATO il D.L. n. 132/2023 convertito nella L. n. 170/2023 art. 6 ter che prevede la proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU a partire dall'anno di imposta 2025;

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 740.000,00,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2024 ad euro 157.817,90;

CONSIDERATO che dalle stime operate, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **0,60 per cento**;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all' **0,10 per cento**;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **esenti da 01.01.2022**;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al **1,06 per cento**;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **1,06 per cento**;
- 6) terreni agricoli: **esenti** in quanto Comune montano;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al **1,06 per cento**.

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, espressi:

- dal Responsabile del Settore Economico e Tributario, in relazione alla sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO:

- l'art. 42 D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli n° 7, contrari nessuno, astenuti n° 1 (M. Reghenzani) espressi per alzata di mano da n° 8 consiglieri presenti;

D E L I B E R A

1. **Di approvare** le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU con decorrenza dallo **01.01.2024**:

	IMMOBILI	ALIQUOTA IMU 2020
1	ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,60 per cento
2	fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 per cento
3	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Da 01.01.2022 esenti
4	fabbricati classificati nel gruppo catastale D	1,06 per cento
5	fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06 per cento
6	terreni agricoli	(Comune montano) esenti
7	aree fabbricabili	1,06 per cento

2. Di dare atto che:

- la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il **1° gennaio 2024**;
- per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo denominato “Nuova IMU” si rimanda al regolamento;
- ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine previsto nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

3. Di demandare al Responsabile del Settore Economico, Dott. Alessandro Fabbrini l'adozione di tutti gli atti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti;

VISTO l'art 34, comma 4 del D.lgs. 267/2000 (TUEL),

CON VOTI favorevoli n° 7, contrari nessuno, astenuti n° 1 (M. Reghenzani) espressi per alzata di mano da n° 8 consiglieri presenti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -I.M.U.-ANNO 2024

Parere per la regolarità tecnica e contabile (art. 49, 1° comma del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000, n° 267):

FAVOREVOLE

Lì, 14/12/2023

**Il Responsabile del Settore Economico e
Tributario**

Dott. Alessandro Fabbrini



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sangalli Francesco



Il Segretario
Dott. Marino Bernardi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

li, 16.01.2020

Il Segretario
Dott. Marino Bernardi



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 16.01.2020 al 31.01.2020, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.
- E' divenuta esecutiva il giorno 10.02.2020

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marino Bernardi

